

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 54-6258

Legge regionale 5/2018; articolo 14. Parziale modifica all'allegato A della DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021 di approvazione dei "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia programmata".

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) prevede, in particolare, all'articolo 10 (Piani faunistici venatori), comma 7, che le province predispongono, articolandosi per comprensori omogenei, piani faunistici venatori;

l'articolo 10, comma 8, della suddetta Legge sancisce che i piani faunistico-venatori provinciali comprendano, tra l'altro, le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati (lettera e);

la Legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", all'articolo 4, comma 6, lettera h) ha conferito alle Province e alla Città Metropolitana di Torino le funzioni relative alle autorizzazioni delle gare dei cani e dei calendari per l'addestramento dei cani all'interno dei piani faunistico-venatori, come previsto dall'articolo 10, comma 7 della Legge 157/1992, nonché le autorizzazioni all'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;

l'articolo 14 (Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari), comma 1, della citata Legge sancisce, in particolare, che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce (a) i criteri istitutivi, le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone, anche a gestione diretta da parte degli ATC e dei CA:

- 1) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;
- 2) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
- 3) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento;
- 4) zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
- 5) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, con divieto di sparo.

In attuazione del citato articolo 14, con DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021 sono stati approvati i criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia programmata, stabilendo altresì che le autorizzazioni relative alle zone di addestramento cani rilasciate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino mantengono la loro efficacia e validità sino alla naturale scadenza prevista per le stesse.

Preso atto che l'Unione Regionale Segugisti Piemontesi con nota del 13 novembre 2022, agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", ha proposto alcune modifiche al testo dell'allegato A) alla DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021.

Dato atto che in data 18 novembre 2022 il Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" ha trasmesso a tutte le Province e alla Città Metropolitana di Torino le modifiche

richieste dall'Unione Regionale Segugisti Piemontesi, al fine di raccogliere eventuali osservazioni contrarie, e che, ad eccezione della Provincia di Vercelli che ha richiesto delle modifiche, parzialmente accolte, alla scadenza del termine stabilito non sono pervenute osservazioni contrarie.

Dato atto che, quale esito istruttorio del suddetto Settore regionale "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- le modifiche proposte oltre ad essere finalizzate ad una maggiore tutela della fauna selvatica, costituiscono elementi tendenti a realizzare le finalità di seguito indicate: specializzazione della cinofilia venatoria, incremento del reddito legato alle attività; possibilità di organizzare manifestazioni cinofile a fini umanitari; collaborazione nel territorio con le associazioni di protezione civile; incremento delle attività collegate al circuito venatorio quali quelle operanti nel settore agriturismo, alberghiero e della ristorazione;

- le modifiche all'allegato A alla DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021 di approvazione, in attuazione dell'articolo 14 della Legge regionale 5/2018, dei "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia programmata", sono le seguenti:

a. il comma 2 del punto 2 "*Tipologia e definizioni delle zone di addestramento cani (ZAC)*" che recita:

"2. Le Province e la Città Metropolitana di Torino possono istituire, con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, nel periodo compreso tra il 01 febbraio e il 15 agosto di ciascun anno, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani"

è sostituito dal seguente:

"2. Le Province e la Città Metropolitana di Torino possono istituire, con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, nel periodo compreso tra il 01 febbraio e il 15 agosto negli ATC e tra il 01 febbraio e il 01 settembre nei CA, di ciascun anno, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.";

b. il comma 4 del punto 2 che, con riferimento alle Zone di Addestramento cani (ZAC), recita:

"4. Le ZAC non possono coincidere tra loro neppure parzialmente e sono istituite per una durata massima di cinque anni, fatto salvo quanto previsto per le zone temporanee"

è sostituito dal seguente:

"4. Le ZAC della stessa tipologia possono coincidere tra loro e sono istituite per una durata massima di cinque anni, fatto salvo quanto previsto per le zone temporanee.";

c. il comma 2 del punto 3 "*Requisiti dimensionali*", che recita:

"2. Le ZAC di tipo 2 hanno una dimensione minima di 150 ettari e non superiori ad ettari 1000"

è sostituito dal seguente:

"2. Le ZAC di tipo 2 hanno una dimensione minima di 100 ettari e non superiori ad ettari 1000";

d. dopo il comma 2 del punto 4 "*Periodi di attività di addestramento, di allenamento e delle gare dei cani*" è inserito il seguente:

"2bis. Nelle ZAC di tipo 1 e 2, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 maggio al 15 luglio.";

e. dopo il comma 10 del punto 4 è inserito il seguente:

"11. Nelle ZAC l'attività di contenimento delle specie problematiche è sempre consentita nel rispetto delle norme stabilite dalle Province o Città Metropolitana di Torino.";

f. dopo il comma 4 del punto 16 "*Prove dei cani da caccia*", è inserito il seguente:

"5. Le Province o la Città Metropolitana di Torino, sentiti gli enti gestori, possono autorizzare prove cinofile senza facoltà di sparo, in ACS (Aree di Caccia Specifica), ZRC (Zone di Ripopolamento e Cattura) e territorio destinato all'attività venatoria.".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della Legge regionale 5/2018, le modifiche all'allegato A della DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021 di approvazione dei "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia programmata", come riportate in premessa;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

- di stabilire che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 6, lettera h e 14 comma 1 della l.r. 5/2018, le Province e la Città Metropolitana di Torino adeguino i propri regolamenti alle modifiche sopraindicate;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)